



IL VINO NEI RAPPORTI EUROPA-USA

In occasione dell'articolo sui *wine kit* e sulle strategie attivabili per poterne bloccare la produzione e la commercializzazione avevo fatto un breve accenno ad un accordo intervenuto nel 2006 tra la Comunità Europea e gli Stati Uniti sulla commercializzazione del vino.

Merita approfondire il contenuto del citato accordo in quanto esso impatta in maniera diretta sulle possibili azioni che i consorzi italiani possono attivare negli Stati Uniti per la difesa delle proprie denominazioni.

L'accordo tra la Comunità Europea e gli USA è stato stipulato il 10 marzo del 2006 ed è stato approvato mediante una decisione del Consiglio 2006/232/CE del 20/12/2005: esso ha costituito il primo importante passo di un dialogo destinato a durare negli anni⁽¹⁾ allo scopo di disciplinare in maniera più uniforme diversi aspetti del mondo del vino quali per esempio, ma non solo, le pratiche enologiche, le indicazioni geografiche e i nomi di origine, la certificazione e la eventuale istituzione di un comitato congiunto sulle questioni vinicole.

La mia formazione giuridica non mi permette di commentare le modalità con cui sono state analizzate e riconosciute le pratiche enologiche e le tecniche di cantina in questi due territori, mentre, al contrario, posso concentrarmi sulle intese che sono state raggiunte in merito alle denominazioni di origine.

Per capire i risultati ai quali si è giunti è necessario analizzare alcune importanti peculiarità del mondo del vino americano.

In primo luogo, gli imprenditori americani del settore sono titolari di aziende molto grandi, a volte dotate di una complessa organizzazione imprenditoriale nell'ambito della quale la disciplina degli aspetti giuridici delle denominazioni di origine costituisce un aspetto secondario rispetto ad altre questioni di carattere economico/fiscale.

In secondo luogo, c'è un diverso modo di legiferare sul vino e conseguentemente di "considerare" il prodotto vino.

Infatti, negli Stati Uniti la normativa sul vino è spesso inserita in testi di portata molto ampia ed eterogenea, non specificamente dedicati al settore vitivinicolo e spesso incentrati su questioni di carattere fiscale.

Inoltre, nella normativa americana il termine "wine" è generico e non indicativo e specifico di un particolare prodotto: esiste il "natural fruit wine" e "natural berry wine", bevande ottenute dalla fermentazione di frutti diversi dall'uva, oppure lo "special natural grape wine" che risulta dalla miscela di vino d'uva con aromatizzanti o altri prodotti.

In quest'ampia gamma di bevande tutte denominate "wine" l'accordo del quale ci occupiamo ha disciplinato il "natural grape wine" che è quello che si origina soltanto dall'uva.

Un così particolare modo di concepire il vino e di legiferarlo ha ovviamente avuto un impatto anche nella tutela delle denominazioni di origine dei vini. A questo proposito, occorre ricordare come già la Convenzione di Parigi del 20/03/1883 sulla proprietà industriale menzionava le "indicazioni di provenienza" come segno oggetto di tutela

essendo estrinsecazione dell'attività e della creatività dell'uomo che opera in un determinato territorio.

La convenzione non forniva una definizione chiara del concetto di provenienza del prodotto, ma si limitava ad imporre ai firmatari l'obbligo di sanzionare l'utilizzazione diretta o indiretta di una falsa indicazione in merito alla provenienza del prodotto stesso.

A detta convenzione era seguito l'*Arrangement* di Madrid del 14/04/1891 ed i suoi successivi aggiornamenti tra i quali quelli del Protocollo di Lisbona del 31/10/1958.

L'articolo 2.1 del citato Protocollo fornisce una definizione della denominazione di origine oggetto di tutela costituita da "denominazioni geografiche di uno stato, regione o località e intese a designare un prodotto ivi originario, con qualità e caratteri collegati esclusivamente ed essenzialmente ad un centro geografico (o per particolarità delle

